

[AZA 0/2]
1A.13/2000
1A.41/2000

ICORTE DIDIRITTOPUBBLICO

21_giugno_2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Féraud, Catenazzi, Favre e Pont Veuthey, supplente. Cancelliere: Cramerli.

Visti il ricorso di diritto amministrativo del 21 gennaio 2000 e il complemento del 24 gennaio 2000, presentati dalla A._____Ltd., Jersey, Isole del Canale, patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi, studio legale Bernasconi e Riva, Lugano, e il ricorso di diritto amministrativo del 2 febbraio 2000 presentato da S._____e dalla C._____Ltd., ora G._____Ltd., Jersey, Isole del Canale, patrocinati dall'avv. Carlo Lombardini, studio legale Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud & Associati, Ginevra, contro la decisione del 21 dicembre 1999 con cui l'Ufficio federale di polizia, Berna, ha autorizzato lo Stato richiedente (Italia) a ritrasmettere a un terzo Stato (Spagna) le informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria;
R_i_t_e_n_u_t_o_i_n_f_a_t_t_o_:

A.-

Nell'agosto del 1996 una Delegazione spagnola della "Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción" incontrò a Berna il Procuratore generale della Confederazione e un funzionario dell'allora Ufficio federale di polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia. In quell'occasione la Delegazione consegnò una richiesta di assistenza giudiziaria del 24 luglio 1996, sottoscritta dal Procuratore generale Carlos Jiménez Villarejo, concernente, in particolare, oltre a cittadini spagnoli, D._____, B._____ e altre persone, nonché il gruppo italiano F._____; un'analoga domanda, di stessa data, fu presentata anche al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Durante l'incontro il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) indicò alla Delegazione spagnola che le informazioni oggetto della rogatoria erano già state richieste dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano mediante numerose domande presentate nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite". I rappresentanti delle Autorità federali consigliarono alla Delegazione spagnola di invitare l'Italia, cui le informazioni erano già state nel frattempo consegnate, a richiedere alla Svizzera il consenso per trasmetterle alla Spagna. Durante l'incontro fu altresì convenuto di non eseguire, fino alla conclusione della procedura di ritrasmissione dall'Italia alla Spagna, le domande spagnole del 24 luglio 1996.

B.-

Con rogatoria del 27 luglio 1998, inoltrata il 3/22 settembre 1998 direttamente al MPC e al Ministero pubblico del Cantone Ticino, il Giudice Baltasar Garzón Real, magistrato del Tribunale centrale d'istruzione numero cin-

que della "Audiencia nacional" di Madrid, ha chiesto, richiamando una sua rogatoria del 28 ottobre 1997, informazioni su conti bancari concernenti varie persone e il Gruppo F._____, sospettato di aver compiuto operazioni illecite in Spagna.

Il 9/30 ottobre e il 4 dicembre 1998 l'UFP ha chiesto informazioni sull'esposto dei fatti indicato nella rogatoria, che non permetteva di esprimersi sul requisito della doppia punibilità; il 23 marzo 1999 le Autorità spagnole hanno fornito informazioni complementari.

L'Autorità spagnola chiede l'acquisizione dei documenti bancari della A._____. Ltd. e della C._____. Ltd. presso la SBS di Lugano e di altri conti controllati dal gruppo F._____, di conti presso banche di Ginevra, Zurigo, Chiasso e Lugano e, in particolare, dei conti "1._____", "2._____" e "3._____" presso banche ticinesi; ha postulato altresì la consegna di verbali di interrogatori di testi e di documenti comprovanti la falsificazione di fatture di determinati gruppi e società.

C.-

Un'ulteriore richiesta di assistenza del Giudice Baltasar Garzón Real, pure essa del 27 luglio 1998, è stata presentata all'Italia. Dalla domanda si evince che le Autorità spagnole hanno avviato un procedimento, allo stadio delle indagini preliminari, per falsificazione di documenti pubblici e privati, reati societari, corruzione e frode fiscale nell'ambito di investimenti concernenti la rete televisiva T._____. SA. Secondo le Autorità spagnole i conti della A._____. Ltd. e della C._____. Ltd. presso la SBS di Lugano, riconducibili al gruppo F._____, sarebbero serviti per effettuare versamenti volti a corrompere funzionari pubblici spagnoli allo scopo di evitare ispezioni e accertamenti della Direzione generale spagnola delle telecomunicazioni, della Direzione generale spagnola degli scambi con l'estero e del Ministero delle finanze spagnolo; tali versamenti avrebbero teso altresì a permettere al gruppo italiano F._____ di sottrarsi ai controlli amministrativi previsti dalla legge spagnola in materia tributaria e di concessioni televisive. Le prospettate attività corruttive e le falsificazioni di documenti contabili presentati alle amministrazioni spagnole avrebbero comportato una frode fiscale per circa 5'000 milioni di pesete.

Con nota del 3 ottobre 1998 il Ministero di Grazia e Giustizia italiano informava la Procura generale presso la Corte di Appello di Milano che, conformemente al principio della specialità, la trasmissione alla Spagna di informazioni ottenute mediante rogatorie dalla Svizzera necessitava del previo consenso dell'UFP.

Il 21 aprile 1999 Il Tribunale civile e penale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ha presentato all'UFP una richiesta volta a ottenerne, estendendo la riserva della specialità, il consenso per poter trasmettere alla Spagna le informazioni ottenute dalla Svizzera. La domanda si fonda sulla rogatoria spagnola del 27 luglio 1998, su una domanda di eseguirla della Procura e su un ordine di eseguirla del 7 ottobre 1998 della Corte

d'Appello di Milano, V Sezione penale.

La rogatoria spagnola su cui si fonda la richiesta italiana corrisponde, in parte, a quella presentata alla stessa data del 27 luglio 1998 dalla Spagna alla Svizzera, quest'ultima essendo però stata seguita dal citato complemento.

D.-

Con decisione del 21 dicembre 1999 l'UFP ha accolto la richiesta italiana, precisando che l'utilizzazione da parte delle Autorità spagnole delle informazioni così ottenute veniva concessa nei limiti descritti nella riserva della specialità formulata dalla Svizzera. L'UFP ha stabilito altresì di invitare formalmente lo Stato richiedente a sottoporre a questa riserva l'utilizzazione delle informazioni da parte delle Autorità spagnole.

E.-

a) Contro questa decisione la A. _____ Ltd. inoltra il 21 gennaio 2000 un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (causa 1A.13/2000). Chiede, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, d'invitare l'UFP a domandare informazioni supplementari all'Autorità rogante, segnatamente riguardo all'individuazione dei verbali di audizione da trasmettere, ai procedimenti penali promossi a Milano nell'ambito dei quali furono trasmesse le informazioni di cui ora è chiesta la consegna alla Spagna, ai conti bancari toccati dalla richiesta di ritrasmissione e, infine, alle norme del diritto spagnolo che punirebbero l'acquisizione di una partecipazione oppure la mancata dichiarazione di partecipazione a una società di gestione di un canale televisivo privato; in via più subordinata, la ricorrente chiede di accogliere parzialmente la richiesta italiana nel senso di autorizzare la ritrasmissione soltanto dei documenti bancari menzionati nel complemento del 22 marzo 1999, segnatamente di due pagamenti di 220, rispettivamente 41 milioni di pesete effettuati a debito del suo conto e a favore della società E. _____ SA; in via ancor più subordinata la ricorrente postula d'invitare l'UFP a chiedere il parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Il 24 gennaio 2000 la ricorrente presenta un "complemento al ricorso di diritto amministrativo" in cui indica come decisioni impugnate quella, già menzionata, dell'UFP del 21 dicembre 1999 e una successiva decisione dello stesso Ufficio, del 21 gennaio 2000, con cui le è stata negata la consultazione di determinati atti. La ricorrente chiede, in via principale, di annullare la decisione del 21 dicembre 1999, e, in via subordinata, d'invitare l'UFP a metterle a disposizione i documenti menzionati dal suo legale nella lettera del 19 gennaio 2000, concedendole la facoltà di esprimervisi.

b) Anche S. _____ e la C. _____ Ltd., ora G. _____ Ltd., impugnano la decisione dell'UFP del 21 dicembre 1999 (causa 1A.41/2000). Chiedono, concesso al gravame effetto sospensivo, in via principale, di annullarla; in via subordinata e in via ancora più subordinata formulano, in sostanza, le conclusioni già espresse dalla A. _____ Ltd.

L'UFP propone di respingere entrambi i ricorsi.
Nella replica i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni. Nella duplice del 28 marzo 2000 l'UFP ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

a) Entrambi i ricorsi concernono la medesima richiesta di ulteriore uso, da parte dell'Autorità spagnola, di documenti già trasmessi all'Autorità italiana e nei due casi gli atti verrebbero utilizzati nell'ambito dello stesso procedimento penale aperto in Spagna. I conti bancari oggetto della contestata misura di assistenza sono certo diversi, ma i ricorrenti impernano le loro critiche, in sostanza, su argomentazioni e conclusioni analoghe. La domanda italiana è stata esaminata e risolta dall'UFP con un'unica decisione, per cui i ricorrenti già sanno chi ne è toccato e non hanno, pertanto, alcun interesse al mantenimento del segreto. Ciò tanto più che S. _____ e la C. _____ Ltd. chiedono, in via più subordinata, di trasmettere solo i documenti relativi ai due menzionati versamenti effettuati dalla A. _____ Ltd. In tali circostanze si giustifica di congiungere le cause e di dirimerle con un unico giudizio (DTF 126 II 377 consid. 1, 123 II 16 consid. 1).

b) Svizzera, Italia e Spagna sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

c) I ricorrenti si diffondono sull'impugnabilità della contestata decisione: l'UFP vi ha indicato come rimedio giuridico il ricorso di diritto amministrativo. A ragione. In effetti, l'Italia chiede di poter utilizzare le informazioni già ricevute per altre procedure, segnatamente per quelle spagnole: era quindi necessario presentare una domanda complementare, su cui l'UFP doveva prendere una decisione impugnabile (FF 1995 III 24/25; cfr. DTF 125 II 258 consid. 7a/cc pag. 264). Un ricorso contro tale decisione ha effetto sospensivo per legge (art. 80I cpv. 1 AIMP).

d) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento

della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

e) La legittimazione a ricorrere dev'essere riconosciuta ai ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a suo sostegno (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), solo nella misura in cui siano titolari di conti bancari colpiti dalla decisione impugnata (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). Essi non lo sono per converso riguardo alla documentazione concernente conti di terzi e in quanto i ricorsi siano presentati nel solo interesse di questi ultimi e della legge (DTF 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362 e rinvii). I ricorrenti non sono nemmeno legittimati, di massima, a opporsi alla trasmissione dei verbali d'interrogatorio, visto che essi non erano stati direttamente sottoposti alle audizioni (DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 2b e c, 122 II 130). I testimoni e gli altri titolari dei conti interessati dalla contestata misura d'assistenza non hanno inoltrato alcun ricorso di diritto amministrativo, per cui la decisione impugnata, in tale misura, è cresciuta in giudicato.

2.-

Nel complemento al ricorso la A. _____ Ltd. lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita e del diritto di esaminare gli atti. L'UFP le avrebbe infatti negato, nonostante l'assenza di un caso straordinario, la possibilità di consultare la sua lettera del 4 dicembre 1998 all'Autorità spagnola, per il motivo che il suo contenuto sarebbe riassunto nel complemento del 23 marzo 1999 di quella Autorità. La ricorrente sostiene che l'esame della lettera le avrebbe permesso di verificare l'identità tra la rogatoria inviata alle Autorità svizzere - a suo dire respinta - e quella indirizzata alle Autorità italiane.

a) Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, permette di far valere anche la lesione di diritti costituzionali nell'applicazione del diritto federale, segnatamente, in concreto, la violazione del diritto di essere sentito (DTF 124 II 132 consid. 2a e rinvii). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.) - garantito nell'ambito dell'assistenza dall'art. 80b AIMP, non richiamato dalla ricorrente (al riguardo v. DTF 127 II 104 consid. 3a e b) - la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili d'influsso sulla decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 2a); l'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

b) Nella risposta ai ricorsi l'UFP rileva d'aver trasmesso alla ricorrente tutti i documenti menzionati nella decisione impugnata, per cui il diritto di essere sentito non sarebbe, a suo dire, stato violato. L'assunto, im-

plicito, dell'UFP secondo cui la decisione impugnata non si fonderebbe sullo scritto del 4 dicembre 1998 è impreciso, visto ch'essa si basa sul complemento dell'Autorità spagnola del 23 marzo 1999, presentato in seguito all'invito rivolto con lo scritto del 4 dicembre 1998, analogo a quello del 9/30 ottobre precedente. Mediante la lettera in discussione l'UFP, richiamato il requisito della doppia punibilità, aveva invitato l'Autorità spagnola a precisare il "modus operandi", secondo cui sarebbero stati commessi i prospettati reati di corruzione. Il complemento scaturito da quell'invito è stato comunicato alla ricorrente, che vi si è potuta esprimere, anche in replica, compiutamente. Del resto, essa non ha formalmente chiesto di poter consultare tale lettera nell'ambito della presente procedura, ove il censurato vizio può essere sanato, limitandosi, in via subordinata, a chiedere che l'UFP le mettesse a disposizione tale atto (DTF 124 II 132 consid. 2a, b e d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; Robert Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berna 1999, n. 265, 268, 273).

Peraltro, la consultazione dell'incarto concerne, di massima, solo gli atti influenti per la decisione (cfr. DTF 126 I 15 consid. 2a/aa, 121 I 225 consid. 2a, 119 Ia 136 consid. 2d; Zimmermann, op. cit., n. 268). Ora, lo scritto litigioso - prodotto peraltro dagli altri due ricorrenti - non ne costituisce un elemento determinante: decisivi sono le rogatorie e il complemento, che permettevano senz'altro alla ricorrente di comprendere esattamente la portata dei ragguagli richiesti e di verificare con piena cognizione di causa i presupposti dell'assistenza, esprimendosi sul rispetto del requisito della doppia punibilità, sul principio della proporzionalità e sull'identità o no delle rogatorie; dallo scritto litigioso la ricorrente non rileverebbe alcuna indicazione supplementare (sentenze inedite del 15 agosto 1995 in re M., consid. 3 in fine, apparsa in Rep 1995 132, e del 22 giugno 1994 in re F., consid. 2b). Ciò a maggior ragione perché, come si vedrà, le rogatorie inviate direttamente alle Autorità svizzere non sono state respinte. Ne segue che il complemento al ricorso della A. _____ Ltd. dev'essere respinto.

3.-

I ricorrenti incentrano i loro gravami e le loro repliche sul fatto che né il diritto convenzionale né quello interno prevedono la trasmissione di informazioni da uno Stato richiedente a uno Stato terzo, per cui si sarebbe in presenza di un silenzio qualificato; rilevano poi che, nell'ambito della recente revisione dell'AIMP, l'art. 67 non sarebbe stato mutato in modo sostanziale, né la ritrasmissione a uno Stato terzo è stata menzionata, con riferimento a tale norma, nelle Direttive sull'Assistenza giudiziaria in materia penale dell'UFP del 1998 (8 aed., n. 2.4, pag. 13 segg.); aggiungono infine che questo quesito non sarebbe mai stato trattato né dalla giurisprudenza, né dalla dottrina. Secondo i ricorrenti, ammettendo un'utilizzazione di mezzi di prova non prevista dalla legge, la decisione impugnata avrebbe violato il diritto federale e sarebbe, pertanto, nulla. La censura non regge.

a) Il Tribunale federale, pronunciandosi sul principio della specialità in applicazione dell'art. 5 del

Trattato tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, del 25 maggio 1973 (RS 0.351.933.6), ha già stabilito che è escluso che lo Stato richiedente, senza previamente avere ottenuto l'autorizzazione da quello richiesto, trasmetta a un terzo Stato le informazioni ricevute mediante l'assistenza giudiziaria: lo Stato richiesto può d'altra parte esigere che lo Stato richiedente adotti misure idonee a evitare che siffatte informazioni pervengano, anche in maniera indiretta, a un terzo Stato (DTF 118 Ib 547 consid. 6b pag. 561, 112 Ib 142 consid. 3b; sentenze inedite del 2 novembre 1988 in re M., consid. 4b, e del 5 febbraio 1992 in re A., consid. 4; cfr. Zimmermann, op. cit., n. 481 pag. 372, n. 487 e Peter_Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 313).

aa) L'art. 67 cpv. 1 AIMP, relativo al principio della specialità, stabilisce che le informazioni e i documenti ottenuti per il tramite dell'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile; il secondo capoverso della norma dispone che qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale: tale consenso non è necessario se il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile (lett. a) o se il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato (lett. b; su questo principio, sull'adattamento al nuovo testo dell'art. 67 AIMP della riserva svizzera all'art. 2 lett. b CEAG e sul consenso dell'UFP v. DTF 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 II 134 consid. 7a-c con riferimenti; FF 1995 III 24/25 e 43; v. invece, per l'estradizione, l'art. 15 CEEstr e l'art. 38 cpv. 1 lett. a AIMP).

Nella sentenza inedita del 7 dicembre 1998 in re G. (consid. 6) il Tribunale federale ha rilevato che, tranne per i casi menzionati all'art. 67 cpv. 2 lett. a e b, e per fatti per cui l'assistenza è inammissibile (cpv. 1), qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'UFP; ne ha dedotto che ogni ritrasmissione a Stati terzi necessita, quale "altro uso" secondo l'art. 67 cpv. 2 AIMP, del consenso dell'UFP. Questo Ufficio concederà l'autorizzazione quando l'assistenza richiesta dallo Stato terzo sarebbe ammissibile anche secondo il diritto svizzero (compreso il diritto dei trattati internazionali pertinente); una consegna a uno Stato terzo è per contro esclusa per il perseguimento di fatti per i quali l'assistenza sarebbe esclusa secondo il diritto svizzero. Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che le condizioni per una trasmissione a Stati terzi devono essere espressamente incluse nella riserva di specialità. Esso ha quindi stabilito che l'art. 67 cpv. 2 AIMP non esclude, in maniera generale, la ritrasmissione a uno Stato terzo di atti già consegnati. Queste considerazioni, e la circostanza che il tenore dell'art. 67 cpv. 1 AIMP non osta alla ritrasmissione a uno Stato terzo, sono state ribadite nella sentenza inedita del 17 gennaio 2001 in re H., consid. 2a, causa 1A.272/1999).

Giova rilevare altresì che la menzionata soluzione è stata espressamente prevista all'art. IV cpv. 3 dell'Ac-

cordo firmato dalla Svizzera e dall'Italia che completa la CEAG e ne agevola l'applicazione, del 10 settembre 1998, Accordo approvato dall'Assemblea federale, ma non ancora dal Parlamento italiano (FF 1999 1237, 1331).

bb) Occorre esaminare pertanto se l'assistenza richiesta dalla Spagna all'Italia sia ammissibile anche secondo il diritto svizzero. Essa lo sarebbe qualora un'analogia domanda presentata dalla Spagna fosse accolta.

I ricorrenti ritengono che la ritrasmissione, fosse ammissibile, potrebbe avvenire solo in presenza di circostanze eccezionali che impediscano allo Stato terzo di presentare la domanda direttamente alla Svizzera. La censura non regge. Innanzitutto una tale domanda è stata inoltrata nel 1996 ma, come si è visto, il suo esame è stato sospeso avendo le Parti optato per la presentazione di una richiesta all'Italia. Questo modo di procedere poteva apparire opportuno, visto che non si trattava semplicemente di trasmettere una (comunque copiosa) documentazione bancaria, ma che occorreva procedere nuovamente all'audizione di testimoni, già uditi nell'ambito dell'inchiesta "Mani pulite", oggetto di numerose rogatorie italiane e di molteplici ricorsi dinanzi al Tribunale federale.

Certo, non è chiaro perché la Spagna, dopo avere presentato la rogatoria del 27 luglio 1998 all'Italia, ne abbia inoltrata un'altra di stessa data, dal contenuto analogo ma non identico, direttamente alle Autorità Svizzere. Né è chiaro perché l'Autorità svizzera, dopo aver chiesto alla Spagna, nell'ambito dell'esecuzione di quest'ultima domanda, l'invio di un complemento, trasmesso il 23 marzo 1999, si sia poi pronunciata, tenendo conto del complemento, sulla richiesta italiana del 21 aprile 1999, e non su quella presentata direttamente dalla Spagna; quest'ultima domanda, trasmessa anche al Ministero pubblico ticinese, che aveva eseguito parte delle rogatorie di "Mani pulite", e sulla quale l'UFP non si pronuncia oltre, è stata poi verosimilmente sospesa, visto che l'accoglimento della rogatoria italiana la renderebbe, in gran parte, praticamente, priva di oggetto.

b) Sia come che sia, le rogatorie presentate alla Svizzera e all'Italia sono analoghe e si fondano sul medesimo procedimento spagnolo; le domande sono state d'altra parte trattate nell'ambito della stessa procedura e figurano nello stesso incarto, cui i ricorrenti, tranne l'eccezione di cui si è detto, hanno avuto accesso. Né i ricorrenti criticano la circostanza che la domanda italiana è stata esaminata e decisa sulla base anche del complemento assunto nel quadro della domanda rivolta direttamente alla Svizzera. In concreto va osservato che non competono al Tribunale federale funzioni di vigilanza; che i fatti determinanti per la concessione o il rifiuto dell'assistenza figurano nell'incarto, e le procedure concernono, in sostanza, le stesse fattispecie; che i ricorrenti hanno d'altra parte potuto impugnare la decisione di chiusura ed esprimersi compiutamente su ambedue le rogatorie e sul complemento e, in sede di replica, anche sulle osservazioni dell'UFP; che la precedenza nell'evasione della domanda italiana - comunque riferentesi anch'essa alla trasmissione di documenti alla Spagna - appare giustificata e che non si

è in presenza di un abuso di diritto, come pretendono i ricorrenti, ma piuttosto di problemi di coordinamento e di difficoltà pratiche legate alle modalità d'attuazione dell'accordo proposto nel 1996 dal MPC alla Spagna. Queste circostanze non giustificano di rifiutare l'assistenza postulata dalle Autorità italiane, poiché, come si vedrà, i presupposti per concederla sono adempiuti e poiché le possibilità di ricorso offerte dalla AIMP non sono state limitate (cfr., sul concorso di domande, Zimmermann, op. cit., n. 167).

A torto i ricorrenti sostengono che la rogatoria sarebbe abusiva e che violerebbe il principio della buona fede fra gli Stati previsto dall'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) poiché una domanda analoga a quella inoltrata alla Svizzera sarebbe stata presentata all'Inghilterra, al Lussemburgo - che avrebbe richiesto numerosi complementi - e alla Germania che, come l'UFP, non vi avrebbero dato seguito; secondo i ricorrenti, la Spagna tenderebbe quindi, per il tramite della Procura di Milano, a ottenere le informazioni che non potrebbe ricevere né dalla Svizzera né dagli altri Paesi rogati. Premesso che non spetta al Tribunale federale occuparsi dell'esecuzione di rogatorie presentate ad altri Stati, discende dai suesposti motivi che la richiesta non è abusiva.

4.-

I ricorrenti sostengono che l'esposto dei fatti della rogatoria, e del noto complemento, sarebbe confuso, impreciso, del tutto lacunoso e lesivo pertanto degli art. 14 CEAG e 10 cpv. 2 OAIMP. A torto, come si è visto, essi fondano tuttavia tale assunto sul fatto che l'analoga domanda indirizzata alla Svizzera sarebbe stata rifiutata per tale motivo. Essi affermano inoltre che si sarebbe chiaramente in presenza di un caso di ricerca indiscriminata di prove.

a) Secondo la rogatoria risulterebbe dalle indagini che il gruppo italiano F. _____ avrebbe violato i limiti posti dalle leggi spagnole, investendo nella T. _____ SA, concessionaria del servizio pubblico televisivo. I gestori della F. _____ avrebbero organizzato un sistema clandestino di investimenti per il tramite di persone e società interposte, allo scopo di dirigere di fatto e di disporre della maggioranza azionaria della citata rete televisiva, evadendo controlli amministrativi. Secondo le Autorità spagnole, l'illecita e clandestina partecipazione maggioritaria di F. _____ sarebbe consistita nel falsificare sistematicamente le dichiarazioni presentate agli organismi pubblici spagnoli, segnatamente alla Direzione generale delle telecomunicazioni e alla Direzione generale degli scambi con l'estero. La vera identità di chi effettuava gli investimenti, cioè gli acquirenti delle azioni, o veniva occultata o era falsa. Contemporaneamente sarebbero stati compilati con dati falsi documenti contabili da presentare al Registro mercantile e le dichiarazioni per il Ministero delle finanze. Queste e altre operazioni avrebbero comportato una frode tributaria per circa 5'000 milioni di pesete. L'Autorità spagnola adduce che per le operazioni illecite il gruppo F. _____ avrebbe utilizzato, oltre a società e conti bancari lussemburghesi, inglesi, germanici

e italiani, i conti svizzeri della A._____ Ltd. e della C._____ Ltd., nonché quelli di altre società.

b) Certo, l'esposto dei fatti, riguardo alle persone (ove sono indicati alcuni inquisiti dell'inchiesta "Mani pulite") e alle società che avrebbero commesso i prospettati reati, nonché ai luoghi, alle date e alle modalità in cui essi furono perpetrati (v. art. 10 cpv. 2 OAIMP), è assai conciso e vago: è quindi a ragione che l'UFP ha richiesto maggiori ragguagli (art. 28 cpv. 6 AIMP), forniti con il complemento del 23 marzo 1999, di cui si dirà in seguito. La descrizione dei fatti è nondimeno sufficiente per permettere allo Stato richiesto di determinarsi sui presupposti per la concessione della postulata assistenza (cfr. art. 14 CEAG; DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a), tenuto conto altresì della necessità primordiale di reprimere i reati e del fatto che l'assistenza dev'essere concessa nella misura più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG).

Inoltre, riguardo all'asserita lacunosità dei prospettati reati di corruzione indicati nel complemento, occorre considerare che, specie se l'inchiesta è al suo inizio (in concreto allo stadio delle indagini preliminari), non si può pretendere che lo Stato richiedente fornisca particolari che proprio la domanda di assistenza intende chiarire; in determinate circostanze, si può pure ammettere che lo Stato richiedente si esprima con un certo riserbo, per evitare di fornire ai perseguiti indicazioni suscettibili di ostacolare l'inchiesta, come espressamente indicato nel complemento, ove si sottolinea le precauzioni che devono essere adottate nella fase istruttoria. Tenuto conto di queste esigenze, le obiezioni ricorsuali non consentono di rifiutare l'assistenza. In effetti, le Autorità inquirenti spagnole sospettano che dei funzionari sarebbero stati corrotti, tra il 1995 e il 1997, dal gruppo F._____ o dai suoi soci spagnoli; come espressamente indicato nel complemento, l'ammontare della presunta corruzione potrebbe essere determinato solo mediante l'esecuzione della rogatoria e l'individuazione dei destinatari dei bonifici bancari provenienti dai conti svizzeri della F._____: è per il tramite di queste informazioni che si potrà stabilire, come precisato nel complemento, se i versamenti corrispondano effettivamente al prezzo della corruzione.

La circostanza che le Autorità spagnole non siano attualmente in grado di precisare i funzionari corrotti, e l'assunto ricorsuale secondo cui le persone colpite dalla rogatoria non sarebbero perseguite in Spagna, non sono motivi sufficienti per ritenere lacunosa, e quindi inammissibile, la richiesta: l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). La circostanza che S._____ non sia menzionato nella rogatoria è ininfluyente, visto che nella stessa vengono indicati conti di cui è titolare. Poiché nella domanda è indicata gran parte dei conti bancari oggetto dell'inchiesta, è fuori luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove. L'esposto dei fatti è quindi vincolante (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501 e rinvii, 118 Ib 547 consid. 3a).

c) L'assunzione delle precisazioni, postulate in via subordinata dai ricorrenti, non è pertanto necessaria. Per di più le conclusioni volte a far individuare i verbali d'interrogatorio e i conti bancari oggetto della rogatoria sono, in gran parte, inammissibili per carenza di legittimazione. È d'altra parte superfluo indicare ai ricorrenti i procedimenti penali italiani per i quali l'Italia ha acquisito le informazioni in discussione, come non è manifestamente necessario indicare loro quali documenti dei loro conti saranno ritrasmessi: questi fatti, oggetto di numerose rogatorie e di molteplici ricorsi al Tribunale federale, sono ben noti ai ricorrenti (v., in particolare, la sentenza inedita nei confronti dei ricorrenti del 12 marzo 1996, apparsa in Rep 1996 100, le sentenze del 27 marzo 1998, del 28 novembre 1996 e del 24 marzo 1998, quest'ultima pubblicata parzialmente in DTF 124 II 184, e del 1° aprile 1998, concernenti i loro conti "3. _____", "2. _____" e "4. _____", indicato nella richiesta come "1. _____").

d) I ricorrenti chiedono d'invitare la Spagna a indicare le norme secondo cui l'acquisizione di una partecipazione oppure la mancata dichiarazione di partecipazione a una società di gestione di un canale televisivo privato sarebbe punibile penalmente. Fanno valere che il diritto spagnolo non prevederebbe nessuna sanzione penale nei confronti di coloro che non rispettano oppure non rendono nota la quota di partecipazione a una società concessionaria per la gestione di canali televisivi, e producono, a sostegno della loro tesi, due pareri peritali, secondo cui si tratterebbe di semplici illeciti amministrativi; aggiungono che tale condotta non costituiva, sotto il diritto previgente, falsità ideologica, o che la stessa sarebbe comunque stata depenalizzata retroattivamente, la legislazione spagnola essendo stata modificata in tale ambito.

Premesso che norme del diritto penale spagnolo (re-ati societari) sono allegate alla rogatoria del 24 luglio 1996 (De los delitos societarios, art. 290, 294-296 CP spagnolo), né la CEAG né il diritto interno condizionano la concessione dell'assistenza a tale requisito; l'art. 28 cpv. 3 lett. b AIMP prevede infatti espressamente che la produzione delle norme applicabili non è richiesta a sostegno di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della legge (sentenze inedite del 17 febbraio 1994 in re R., consid. 2b, e in re F., consid. 2c). Inoltre, il Giudice svizzero dell'assistenza non deve esaminare - tranne nel caso di abuso, non realizzato in concreto - la punibilità degli atti descritti nella rogatoria secondo il diritto della Parte richiedente (DTF 116 Ib 89 consid. 3c/aa, 112 Ib 576 consid. 11b/ba pag. 593). In effetti, aderendo alla Convenzione, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dagli art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1 CEAG, e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al Giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii; Zimmermann, op. cit., n. 348/349 e 354). Nella rogatoria l'Autorità spagnola precisa nondimeno che risulterebbero stati commessi reati contro il

Ministero delle finanze (Delitos contra la hacienda pública, art. 305 e 310 CP spagnolo), reati di falsificazione di documenti pubblici e ufficiali e anche privati (De las falsedades documentales, art. 390 segg. CP spagnolo), reati societari (art. 290 segg. CP spagnolo) e reati contro la pubblica amministrazione secondo gli art. 404 CP spagnolo (prevaricación) e 419 segg. (cohecho, ossia corruzione).

Spetterà al Giudice estero del merito esaminare se l'Accusa potrà fondarsi anche sulle contestate fattispecie penali (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). Nella misura in cui, con l'accennata allegazione, venga contestata la colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del Giudice dell'assistenza; i ricorrenti non sono inoltre legittimati a far valere diritti di terzi, in particolare quelli di testimoni cui non sarebbe stata notificata la decisione impugnata.

5.-

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, occorre pertanto esaminare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero, ritenuto che l'assistenza deve essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi è punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii).

a) I ricorrenti sostengono che i fatti esposti al "capitolo secondo" della rogatoria sarebbero punibili in Svizzera secondo l'art. 70 cpv. 3 della legge federale sulla radiotelevisione, del 21 giugno 1991 (RS 784.40), secondo cui chiunque influenza a proprio favore l'esito di una procedura di rilascio o di modifica di concessione fornendo indicazioni false è punito con la multa fino a fr. 100'000.--. Ne deducono che sarebbe contrario al principio della proporzionalità autorizzare la trasmissione di centinaia o migliaia di documenti bancari e di decine di verbali d'interrogatorio per fatti qualificati come contravvenzione dal diritto svizzero. Aggiungono che per la Spagna, conformemente alla riserva formulata all'art. 5 n. 1 CEAG, un reato punibile come contravvenzione non darebbe luogo all'extradizione, e quindi neppure all'assistenza, per cui distorcerebbe il principio della reciprocità secondo l'art. 8 AIMP.

aa) I ricorrenti disconoscono tuttavia che l'assistenza è richiesta, in primo luogo, per i prospettati reati di corruzione, di falsità in documenti, di false indicazioni su attività commerciali, fattispecie chiaramente punibili secondo il diritto svizzero e che giustificherebbero anche in Svizzera l'apertura di un'indagine (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc in fine; v. DTF 115 Ib 517 consid. 4b riguardo all'art. 8 cpv. 2 AIMP). È d'altra parte palese che per tali reati la Spagna concede la reciprocità. La circostanza che parte di tali fatti potrebbero costituire, tema su cui insistono i ricorrenti, anche fattispecie punibili solo mediante contravvenzione non li fa manifestamente divenire casi irrilevanti secondo l'art. 4 AIMP: non occorre pertanto esaminare se una parte di tale fattispecie configuri un reato sconosciuto al diritto svizzero, visto che essa, come si è visto, è comunque punibile nella Confederazione. Non è necessario quindi pronunciarsi oltre sull'accenno dell'UFP

nella replica, secondo cui potrebbero essere applicabili anche gli art. 20 e 31 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, del 24 marzo 1995, relativi alla pubblicità delle partecipazioni e sull'obbligo di dichiarazione, reati passibili di multa (art. 41; RS 954.1).

bb) Risulta infatti dalla rogatoria e in particolare dal complemento del 23 marzo 1999, che i prospettati reati concernono la corruzione di pubblici funzionari allo scopo di evitare ispezioni e accertamenti da parte degli organismi amministrativi preposti alle funzioni di controllo. Nel 1986, epoca nella quale non era ancora stata promulgata la legge sulle televisioni private, il gruppo F._____ avrebbe acquistato alcuni studi cinematografici a Madrid. Nel 1988, entrata in vigore la citata legge, la F._____, costituiva un gruppo di società che sarebbero poi diventate le sue filiali in Spagna, ossia P._____ SA, V._____ SA e I._____ SA: ciò avveniva prima delle aggiudicazioni, nel 1989, delle concessioni amministrative. Con l'entrata in funzione della rete televisiva privata, da conti bancari svizzeri del gruppo F._____ sarebbero stati effettuati alcuni pagamenti in valuta spagnola a favore di entità sconosciute e di altri conti bancari svizzeri, in particolare due pagamenti di 220 e di 41 milioni di pesete effettuato dal conto "A._____" presso la SBS di Lugano a favore della E._____ SA, per "studi (consulenze)" nell'ambito della cosiddetta operazione "M._____"; la società beneficiaria, allora controllata dall'indagato R._____ (di cui un ricorso è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 7 luglio 1998), non sarebbe stata una società dedita a tali prestazioni. Nonostante la presunta situazione d'illegalità amministrativa della rete televisiva, poiché vari azionisti detenevano percentuali di pacchetti azionari in misura superiore ai limiti legali, gli organismi amministrativi preposti al controllo non intervennero. Fra il 1995 e il 1996 tre gruppi di ispettori, controllando le dichiarazioni fiscali della T._____ SA, P._____ SA e L._____ SA, individuavano indizi di reato nei confronti del Ministero delle finanze, che non furono comunicati al Pubblico Ministero. I tre gruppi di ispettori non comunicarono alle società ispezionate gli indizi di reato, mentre gli avvocati spagnoli del gruppo F._____ ne sarebbero stati informati e l'avrebbero comunicato alla direzione del gruppo in Italia che, tramite i suoi legali italiani, avrebbe chiesto informazioni sul finanziamento dei partiti politici in Spagna (sulla concessione dell'assistenza per tale fattispecie v. DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Nel 1997 il Pubblico Ministero Anticorruzione ordinò di mettergli a disposizione i verbali d'ispezione dei tre gruppi: gli atti, prima della prescrizione, non vennero consegnati, per cui il Pubblico Ministero sporse denuncia al Tribunale per interrompere la prescrizione. Questo è quanto è desumibile, segnatamente, dal complemento alla rogatoria.

b) La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente violato (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni essendo del

tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. Del resto, la mole della documentazione non costituisce di per sé, in considerazione della complessità della vicenda e del coinvolgimento di numerose persone e società nel procedimento estero, un indizio di violazione dell'invocato principio e di una ricerca indiscriminata di prove, visto che le misure richieste sono idonee a far progredire l'inchiesta spagnola (DTF 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, va anche qui ricordato che i ricorrenti non sono legittimati a opporsi alla trasmissione di documenti riguardanti terze persone o altre società.

c) I ricorrenti precisano ancora che il secondo capitolo della domanda rilevarebbe come il comportamento perseguito sarebbe costitutivo anche di frode tributaria, e contestano che l'esposto dei fatti soddisfi le esigenze richieste in tale ambito dalla giurisprudenza (art. 3 cpv. 3 AIMP); secondo loro, l'UFP avrebbe dovuto interpellare, per parere, conformemente all'art. 24 OAIMP, l'Amministrazione federale delle contribuzioni. A mente dei ricorrenti occorrerebbe conoscere gli esercizi fiscali riguardo ai quali vennero commesse frodi fiscali, per poter stabilire se le relative decisioni di tassazione fiscale sono cresciute in giudicato, visto che secondo il diritto svizzero quando la decisione di tassazione non è cresciuta in giudicato si sarebbe in presenza di una semplice sottrazione fiscale, per la quale l'assistenza non è ammissibile.

La censura non regge. Dalla rogatoria si evince che sarebbero state falsificate sistematicamente le dichiarazioni presentate agli organismi pubblici spagnoli e, in particolare, che sarebbero stati compilati, con dati falsi, i documenti contabili da presentare al Registro mercantile e le dichiarazioni per il Ministero delle finanze; segnatamente, la società spagnola P._____ SA, con partecipazione del gruppo F._____, avrebbe utilizzato fatture che potrebbero essere false nelle dichiarazioni al Ministero delle finanze; essa ha dichiarato di aver effettuato, nel 1993, pagamenti (di cui tre indicati nella rogatoria) a varie società italiane appartenenti al gruppo H._____. Ora, il Tribunale federale ha stabilito che si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale, per la quale l'assistenza può essere concessa, allorché il contribuente presenta all'autorità fiscale documenti inesatti o incompleti secondo l'art. 110 n. 5 cpv. 1 CP (DTF 125 II 250 consid. 3-5, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77; sentenza inedita del 13 ottobre 1999 in re UFP, consid. 3, apparsa in Rep 1999 126).

d) Le conclusioni subordinate dei ricorrenti, nel senso d'invitare l'UFP a precisare i procedimenti penali italiani sulla base dei quali furono trasmessi i documenti ora richiesti dalla Spagna, non possono essere accolte. Da una parte perché i ricorrenti non sono legittimati a opporsi alla consegna di informazioni che riguardano terzi, dall'altra perché essi conoscono i procedimenti italiani che hanno comportato la trasmissione delle informazioni, a loro note, sui loro conti. Secondo la costante prassi, spettava quindi ai ricorrenti precisare quali di questi documenti e perché non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d). Per di

più, l'Autorità estera ha chiesto espressamente di trasmetterle i giustificativi di tutte le operazioni, e di qualsiasi altra informazione utile: ora, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di regola di tutti i documenti, per poter individuare a chi sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; Zimmermann, op. cit., n. 478 pag. 370). Limitandosi ad addurre l'inutilità dei documenti svizzeri per l'inchiesta spagnola i ricorrenti non dimostrano affatto l'irrelevanza potenziale della documentazione per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2c).

6.-

Ne segue che i ricorsi, in quanto ammissibili, devono essere respinti: anche il complemento dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.

2. Il complemento al ricorso è respinto.

3. La tassa di giustizia unica di fr. 15'000.-- è posta a carico della A. _____ Ltd. in ragione di un terzo e a carico di S. _____ e della C. _____ Ltd., ora G. _____ Ltd., in ragione di due terzi.

4. Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Ufficio federale di giustizia e, per conoscenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Losanna, 21 giugno 2001
VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,